PROVINCIA DI FROSINONE

AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2535 DEL 28/09/2026

TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO

ADOTTATO DA: DI LEGGE IVAN

REDATTORE: PIUCCI RAFFAELLA

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - ADOZIONE DI A.U.A. RICOMPRENDENTE AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 DEL MEDESIMO DECRETO E COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI DI CUI AGLI ARTT. 214 E 216 DEL D.LGS. N. 152/2006. SOCIETÀ: CO.S.MO. PALLETS GROUP S.R.L. - C.F./P.IVA 02507820609. ATTIVITÀ PRINCIPALE: PRODUZIONE DI PALLETS. SEDE LEGALE E STABILIMENTO: LOCALITÀ SELCIATELLA S.N.C. - 03012 ANAGNI (FR).

IL DIRIGENTE

VISTO il Provvedimento n. 4299 del 04/02/2026 con cui è stato conferito all'Ing. Ivan Di Legge l'incarico di direzione del Settore Ambiente.

RICHIAMATO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

PREMESSO che

- con Determinazione Dirigenziale n. 1370 del 15/05/2017, la Provincia di Frosinone rilasciava alla Società CO.S.MO. Pallets Group S.r.l. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di riparazione di pallets e produzione di pellet;
- la Società risulta iscritta al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata al n. 11/A.216.FR del 19/03/2018, in relazione alla comunicazione prot. n. 16145 del 14/02/2017, per complessive 2.250 tonnellate annue di rifiuti sottoposti alle operazioni R13-R3;
- con provvedimento prot. n. 32129 del 18/10/2017, il Comune di Anagni rilasciava l'A.U.A. relativa allo scarico negli strati superficiali del suolo delle acque reflue domestiche depurate e recante prescrizioni in materia di impatto acustico;
- con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 74698 del 17/10/2017, la Società, per il tramite del SUAP del Comune di Anagni, presentava istanza di A.U.A., successivamente integrata con nota acquisita al prot. n. 82055 del 15/11/2017;
- con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 39535 del 31/10/2023, la Società, per il tramite del SUAP, presentava istanza di A.U.A. modificando quanto precedentemente trasmesso;
- con nota prot. n. 8537 del 06/03/2024, la Provincia di Frosinone comunicava l'improcedibilità dell'istanza acquisita al prot. n. 39535 del 31/10/2023;
- con note acquisite al protocollo provinciale ai nn. 14289 e 14290 del 19/04/2024, la Società, per il tramite del SUAP, presentava una nuova istanza di A.U.A., annullando e sostituendo le istanze presentate nel 2017, per i seguenti titoli ambientali:
  - ✓ art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 - nuova (competenza comunale e provinciale);
  - ✓ art. 3, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 - modifica sostanziale (competenza provinciale);
  - ✓ art. 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 59/2013: comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge n. 447/1995 - modifica non sostanziale (competenza comunale);
  - ✓ art. 3, comma 1, lettera g), del D.P.R. n. 59/2013: comunicazione relativa alle operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 (competenza provinciale);

PRECISATO che l'istanza e la relativa documentazione, acquisite al protocollo della Provincia di Frosinone ai nn. 14289 e 14290 del 19/04/2024, costituiscono una nuova istanza, autonoma rispetto a quelle precedentemente presentate dalla Società e acquisite ai prot. nn. 74698 del 17/10/2017 e 82055 del 15/11/2017; queste ultime, infatti, erano già state sostituite dall'istanza acquisita al prot. n. 39535 del 31/10/2023, successivamente dichiarata improcedibile dalla Provincia con nota prot. n. 8537 del 06/03/2024;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1491 del 16/01/2025, la Provincia di Frosinone indiceva la Conferenza di Servizi decisoria ID N. 3-2025-AUA713BIS, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990, da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-*bis* della medesima Legge e dell'art. 13 del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.

DATO ATTO che

- pervenivano al Servizio Coordinamento Attività Amministrativa Settore Sevizi Ambientali Regionali della Provincia di Frosinone le seguenti richieste di integrazioni documentali:
  - Provincia di Frosinone – Settore Ambiente, Rifiuti ed Energia – Servizio Bonifiche e Rifiuti nota prot. n. 3441 del 31/01/2025;

- Provincia di Frosinone – Settore Servizi Ambientali Regionali, prot. n. 3667 del 31/01/2025 che trasmetteva, per il Servizio Aia, Energia e Qualità dell'Aria, l'Analisi Tecnica prot. n. 3401 del 30/01/2025;
- Provincia di Frosinone - Settore Servizi Ambientali Regionali, Prot. n. 4660 del 10/0/2025 avente ad oggetto "ADDENDUM ALLA NOTA PROT. N. 3667/2025 DEL 31/01/2025 – RICHIESTA INTEGRAZIONI" che trasmetteva, per il Servizio Tutela Acque, l'Analisi Tecnica prot. n. 4563 del 07/02/2025.

- con nota prot. n. 6921 del 25/02/2025, la Provincia di Frosinone sospendeva i termini del procedimento con trasmissione delle summenzionate richieste di integrazioni documentali alla Società;
- con note acquisite ai protocolli provinciali nn. 10141 del 20/03/2025 e 10462 del 24/03/2025, il SUAP trasmetteva la richiesta della Società di proroga del termine per la produzione delle integrazioni, accolta in assenza di espresso diniego da parte della Provincia;
- con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 13352 del 11/04/2025, la Società chiedeva un'ulteriore proroga di sessanta giorni, accolta dalla Provincia con nota prot. n. 17605 del 15/05/2025;
- con note acquisite ai protocolli provinciali nn. 22774, 22775, 22778 e 22790 del 25/06/2025, la Società, per il tramite del SUAP, trasmetteva la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 23738 del 02/07/2025, la Provincia di Frosinone trasmetteva la documentazione integrativa e comunicava la riapertura dei termini della Conferenza;
- nell'ambito della Conferenza entro il termine perentorio entro cui le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni pervenivano:
  - ✓ la nota del Settore Ambiente della Provincia di Frosinone prot. n. 27739 del 01/08/2025 con allegato:
    - **parere favorevole del Servizio Tutela e qualità dell'Aria, Analisi Tecnica prot. n. 26596 del 24/07/2025**;
    - parere favorevole condizionato alla trasmissione di una nuova relazione idrogeologica del Servizio Tutela Acque, Analisi Tecnica prot. n. 27204 del 29/07/2025;
    - parere non favorevole del Servizio Bonifiche e Rifiuti, Analisi Tecnica prot. n. 27595 del 31/07/2025.
- La Provincia adottava la Determinazione Dirigenziale n. 3227 del 22/10/2025 di conclusione negativa della Conferenza, trasmessa con nota prot. n. 38376 del 30/10/2025;
- con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 38554 del 31/10/2025, la Società chiedeva una proroga di novanta giorni per la presentazione delle osservazioni alla Determinazione di conclusione negativa della CdS, accolta dalla Provincia con nota prot. n. 40413 del 13/11/2025;
- con note acquisite ai protocolli provinciali nn. 4564, 4565 e 4566 del 06/02/2026, la Società trasmetteva documentazione e osservazioni;
- con nota prot. n. 5707 del 17/02/2026, la Provincia comunicava la riapertura dei lavori della Conferenza di Servizi;
- nell'ambito della Conferenza veniva acquisito il **parere Favorevole definitivo del Servizio Tutela Acque prot. n. 7801 del 04/03/2026, Analisti Tecnica prot. n. 7482 del 03/03/2026,** e la richiesta di integrazione documentale del Servizio Bonifiche e Rifiuti, Analisi Tecnica prot. 7712 del 04/03/2026
- con note acquisite ai protocolli provinciali nn. 12236 e 12237 del 10/04/2026, la Società trasmetteva ulteriore documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 13149 del 17/04/2026, la Provincia di Frosinone comunicava il formale riavvio dei termini del procedimento amministrativo in oggetto e i nuovi termini di cui all'art. 14 – *bis*, comma 2 lett c) e d) della L.241/1990 e ss.mm
- a fronte del parere non favorevole del Servizio Bonifiche e Rifiuti prot. 16651 del 18/05/2026 Analisi Tecnica prot. 16247 del 14/05/2026, la Provincia definiva gli esiti istruttori e adottava la Determinazione Dirigenziale n. 1368 del 25/05/2026 di conclusione negativa della Conferenza, trasmessa ai soggetti coinvolti con nota prot. n. 17769 del 27/05/2026;
- con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 18771 del 05/06/2026 perveniva comunicazione della Società nell'ambito del procedimento;
- con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 19688 del 12/06/2026, la Società chiedeva una proroga, favorevolmente accolta con nota prot. n. 20678 del 19/06/2026;
- con note acquisite ai protocolli provinciali n. 22192 del 02/07/2026 e nn. 22938 e 22940 del 08/07/2026, la Società, per il tramite del SUAP, trasmetteva le osservazioni alla Determinazione di conclusione negativa e la documentazione aggiornata;
- con nota prot. n. 23273 del 10/07/2026, la Provincia di Frosinone comunicava la riapertura dei lavori della Conferenza, fissando al 24/08/2026 il termine perentorio per la trasmissione delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte;

- con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 27329 del 13/08/2026, la Società trasmetteva spontaneamente la polizza fideiussoria n. 0691436026 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A., con validità confermata dalla compagnia assicuratrice con comunicazione in atti dell'Ente al prot. n. 28371/2026 del 27/08/2026;
- entro il termine della Conferenza veniva acquisito il **parere Favorevole del Servizio Bonifiche e Rifiuti relativo alla comunicazione di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, Analisi Tecnica finale prot. n. 28050 del 24/08/2026.**
- con nota acquista dalla Provincia al prot. n. 30071/2026 del 10/09/2026 la Società versava gli oneri istruttori afferenti la matrice rifiuti.

ACQUISITA l'Analisi Tecnica del Servizio Tutela e Qualità dell'Aria prot. n. 26596 del 24/07/2025, dalla quale emerge, in particolare, quanto segue:

- la modifica sostanziale si rende necessaria a seguito dell'incendio che ha distrutto il capannone produttivo e comprende la realizzazione di un nuovo capannone destinato alla produzione di pellet, nonché il prolungamento del piazzale per il quale viene previsto e un nuovo impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
- il Gestore non ha dichiarato la presenza di impianti termici industriali o civili;
- le emissioni convogliate sono individuate nei punti E01 ed E02, secondo il Quadro Emissivo Riepilogativo (QRE) riportato nel Punto 1 del presente provvedimento;
- il Comune di Anagni è ricompreso in Classe 1; il flusso di massa orario e annuale delle polveri non aumenta rispetto a quanto autorizzato con Determinazione n. 1370 del 15/05/2017 e, pertanto, non risultano necessarie misure compensative ai sensi dell'art. 14 delle N.T.A. dell'Aggiornamento del P.R.Q.A.;
- relativamente alle emissioni in atmosfera non si rilevano criticità ostative al rilascio del titolo richiesto, nel rispetto del Quadro Emissivo Riepilogativo e delle condizioni indicate nell'Analisi Tecnica.

ACQUISITA l'Analisi Tecnica del Servizio Tutela Acque prot. n. 7482 del 03/03/2026, resa per la matrice acque reflue di competenza provinciale, dalla quale emerge, in particolare, quanto segue:

- lo stabilimento non produce acque reflue industriali;
- le superfici scolanti delle zone A e B, rispettivamente pari a 2.925 m² e 3.044 m², sono servite da due distinti impianti di trattamento delle acque di prima pioggia;
- le acque di prima pioggia depurate sono recapitate nei primi strati del sottosuolo mediante subirrigazione nei punti S01, per la zona A, e S05, per la zona B;
- le acque meteoriche pluviali e di seconda pioggia sono recapitate nel collettore consortile e sono campionabili nei punti S02 e S08, in conformità al nulla osta AeA S.p.A. prot. n. 591/24 del 14/03/2024;
- la documentazione integrativa ha superato le criticità precedentemente emerse e risulta possibile autorizzare lo scarico delle acque di prima pioggia depurate, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Punto 2).

ACQUISITA l'Analisi Tecnica finale prot. n. 28050 del 24/08/2026 relativa alla comunicazione di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla quale emerge, in particolare, quanto segue:

- sono state superate le criticità concernenti l'agibilità del capannone A, la modulistica, l'inquadramento catastale, la certificazione ISO 9001 e il quadro delle tipologie di rifiuti;
- la Planimetria generale EG.01 rev. 6 di giugno 2026 rimodula i quantitativi di pallets depositati all'esterno in complessive 308 tonnellate, di cui 217 tonnellate di pallets-rifiuti e 91,88 tonnellate di pallets qualificati End of Waste, ferme le prescrizioni del Certificato di Prevenzione Incendi n. 26509;
- il mappale n. 1056, classificato come unità collabente, è escluso dall'istanza relativa al titolo rifiuti ed è dichiarato recintato e interdetto al personale;
- la Società ha rinunciato alla tipologia 9.2 e ha richiesto la tipologia 9.1 per i codici EER 150103, sottoposto alle operazioni R13-R3 per 2.592 tonnellate annue, ed EER 191207, sottoposto alla sola operazione R13 per 108 tonnellate annue, per un totale di 2.700 tonnellate annue;
- risulta possibile il rilascio del titolo relativo al recupero rifiuti, subordinatamente […] al rispetto delle prescrizioni riportate nel Punto 3.

RITENUTO NECESSARIO recepire i Quadri riepilogativi e le prescrizioni contenuti nelle Analisi Tecniche prott. nn. 26596 del 24/07/2025, 7482 del 03/03/2026 e 28050 del 24/08/2026.

ATTESO che decorso il termine perentorio del 24/08/2026, sulla base degli atti del procedimento non risultano comunicate ulteriori determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi.

VISTE le attestazioni relative agli oneri istruttori regolarmente versati dalla Società

VISTE le Dichiarazioni della Società:
- che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;
- che l'attività non ricade in verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa vigente;
- che l'attività non è assoggettata all'AIA ai sensi del Codice dell'ambiente.

VISTI gli atti e la documentazione prodotti.

VISTI
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale Lazio 31 dicembre 2015, n. 17, recante la Legge di stabilità regionale 2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 335 del 16/06/2016, relativa alla ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale;
- la Legge Regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 14 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi;
- l'art. 13 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e ss.mm.ii.;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, che estende sino al 31 dicembre 2026 l'applicazione della disciplina accelerata della conferenza di servizi decisoria;
- l'art. 14 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- la Decisione 2000/532/CE e le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti SNPA n. 105/2021, approvate con Decreto direttoriale MITE n. 47 del 09/08/2021;
- il D.P.C.M. 27 agosto 2021 e l'art. 26-bis del D.L. n. 113/2018, convertito dalla Legge n. 132/2018, in materia di pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21/01/2019;
- il Regolamento regionale Lazio 17 marzo 2026, n. 2, recante i criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie per gli impianti di gestione rifiuti e per le attività di bonifica;
- la Circolare ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013, recante chiarimenti interpretativi in materia di A.U.A.;
- la Determinazione della Regione Lazio n. G13447 del 05/11/2015, di approvazione della modulistica semplificata e unificata per l'A.U.A.;
- la Determinazione della Regione Lazio n. G00483 del 23/01/2017, di adeguamento delle Linee guida A.U.A. alla disciplina della conferenza di servizi;
- la D.G.R. Lazio n. 219 del 13/05/2011 e la D.G.R. Lazio n. 291 del 17/05/2011, per quanto attiene alla disciplina tecnica degli scarichi e delle acque meteoriche;
- la D.C.R. Lazio n. 8 del 05/10/2022, recante l'Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria e le relative Norme Tecniche di Attuazione;
- la D.G.R. Lazio n. 41 del 05/02/2026, recante il riesame della zonizzazione regionale e l'aggiornamento della classificazione dei Comuni ai fini della tutela della salute umana.

VERIFICATO che sulla base dell'esito positivo della Conferenza di Servizi ricorrono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 59/2013 per l'accoglimento dell'istanza.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è la Dott.ssa Raffaella Piucci.

ATTESO che nei confronti della Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Raffaella Piucci, e del Dirigente firmatario del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013.

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

ACCERTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

per le ragioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente richiamate

- **di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.),** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, in favore della Società CO.S.MO. Pallets Group S.r.l. - C.F./P.IVA 02507820609 - con sede legale e stabilimento in Località Selciatella s.n.c., 03012 Anagni (FR), per i seguenti titoli:
  - **art. 3, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006**, secondo il Punto 1);
  - **art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia depurate ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006** mediante subirrigazione nel punto S01 per la zona A e nel punto S05 per la zona B, secondo il Punto 2);
  - **art. 3, comma 1, lettera g), del D.P.R. n. 59/2013: comunicazione relativa alle operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006** e iscrizione nel Registro provinciale, con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni contenute nell'iscrizione al Registro Provinciale n. 11/A.216.FR del 19.03.2018, allegata al presente provvedimento e dello stesso parte integrante e sostanziale.

<u>Punto 1) – Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera (art. 269 TUA)</u>

a) **Quadro Riepilogativo delle Emissioni (QRE)**

N°/ Sigla del punto di emissione	Provenienza	Portata [Nm³/h]	Temp. [°C]	Durata emissione h/gg	Totale ore anno di emissione h/anno	Frequenza nelle 24 ore cont/disc	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro [m]	Tipo di impianto di abbattimento
								[mg/Nm³]	Flusso di massa [g/h]			
E01	Silos (macinatore, raffinatore, raffreddatore, insaccatrice)	32.000	amb	8	1920	/	Polveri COV	6 140*	192,0 4480,0	11,7	1,2	Filtri a maniche in raso e poliestere
E02	Minisilos (pellettatrice)	4.000	65	8	1920	/	Polveri COV	12 140*	48,0 560,0	9,5	0,4	Filtri a maniche in cotone

***** *Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:*

— in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;

— in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata (tabella D Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06).

b) I valori limite di emissione, riportati nel *QRE* rappresentano il limite massimo di concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.

c) Dovranno essere effettuati campionamenti analitici con periodicità annuale a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione, sui punti di emissione riportati nel *QRE.* I controlli annuali devono essere svolti in conformità alle vigenti norme UNI. I risultati del monitoraggio dovranno riportare tutte le informazione relative alle caratteristiche della sezione di campionamento (lunghezze a monte a valle del punto di prelievo, numero di bocchelli) nonché le informazione in merito alle condizioni di omogeneità e stabilità del flusso, in conformità alle vigenti norme tecniche UNI. I risultati ottenuti dovranno essere allegati al registro delle operazioni di manutenzione e resi disponibili agli organismi preposti al controllo, unitamente alla documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione.

d) Rispettare quanto stabilito dall'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., in particolare per i camini E01 ed E02:
   - la messa in esercizio degli impianti deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Frosinone, al Comune di competenza, al Servizio Igiene Pubblica A.S.L. territorialmente competente ed all'ARPA Lazio sede di Frosinone;
   - la messa a regime di nuovi impianti deve avvenire nel termine massimo di 30 giorni dalla messa in esercizio;
   - effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte (almeno in 3 giorni non consecutivi). Le emissioni si considerano conformi ai valori limiti se la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive riferite ad un'ora di funzionamento non supera i valori limite indicati nella relazione;
   - i risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Provincia di Frosinone ed alla sede Provinciale di ARPA Lazio.

e) Il Gestore dovrà comunicare a Codesto Ente, alla Regione, a ARPA Lazio sede di Frosinone, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi agli autocontrolli effettuati sul proprio punto di emissione nell'anno civile precedente. Tali dati dovranno comprendere la data di esecuzione dell'autocontrollo, denominazione e provenienza del punto di emissione, le caratteristiche fisiche del camino (altezza e sezione di sbocco) e le sue coordinate geografiche, le caratteristiche fisiche dell'emissione misurata (portata, temperatura e velocità dei fumi), la concentrazione degli inquinanti soggetti ad autorizzazione. Per ogni valore indicato dovranno essere sempre specificate le unità di misura. Infine dovrà essere indicato il numero di ore in cui l'impianto ha funzionato nell'anno di riferimento. Qualora il Gestore sia stato impossibilitato ad effettuare una misura o non sia soggetto ad autocontrollo annuale, dovrà comunque stimare i flussi di massa degli inquinanti autorizzati nell'anno di riferimento specificando i fattori di emissione (accompagnati da riferimenti a schede tecniche o riferimenti bibliografici) e le variabili proxy utilizzate (ad esempio quantità prodotti finiti o semilavorati prodotto nell'anno, quantità di energia utilizzata nell'anno, quantità di materia prima utilizzata nell'anno).

f) Il Gestore dello stabilimento dovrà eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento, ove presenti, in modo sistematico, pianificato ed idoneo a garantirne, in ogni condizione, il loro corretto funzionamento e la loro efficienza di abbattimento degli inquinanti.

g) Il Gestore dello stabilimento deve adottare apposito registro, sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle Appendici 1 e 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con pagine numerate e firmate dallo stesso, in cui devono essere annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti e malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e interruzione del normale funzionamento dell'impianto. Tale registro dovrà essere a disposizione dell'Autorità Competente al controllo.

h) Il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Frosinone, ad Arpa Lazio e al comune di Anagni, entro 15 giorni dal rilascio della presente, apposito Piano di gestione delle emissioni diffuse ed odorigene. Il Piano dovrà rappresentare, nel dettaglio, tutte le azioni mitigative previste, e la frequenza delle stesse, al fine di contenere eventuali emissioni

generate dai cumuli di rifiuti stoccati nello stabilimento. Al Piano di gestione delle emissioni diffuse e odorigene dovrà essere allegato apposito registro con pagine numerate e firmate dal Gestore, in cui annotare tutte le corrispondenti attività svolte. Tale registro dovrà essere a disposizione dell'Autorità Competente al controllo.

i) Nello svolgimento dell'attività, il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili.

j) Compilare il registro di manutenzione degli impianti, nel quale devono essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che vengono eseguiti, con descrizione dettagliata delle operazioni condotte.

k) Ai sensi dell'art. 271, comma 14 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente deve essere informata entro le 8 ore successive mentre il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio di sistemi di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.

l) Le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria, esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, sono in tutti i casi soggette ad autorizzazione se specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro.

m) Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati all'interno dello stabilimento mediante apposizione di idonee segnalazioni.

n) Le quote e le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato I alle Norme Tecniche di Attuazione dell'Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria di cui alla D.C.R. n. 8 del 05.10.2022.

o) L'impresa è tenuta ad eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini dell'esercizio del controllo delle emissioni da parte degli organi competenti. I camini per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese per la misura del campionamento degli effluenti e devono essere posizionate in accordo con quanto indicato dalle norme vigenti UNI. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, la piattaforma di lavoro deve essere conforme a quanto indicato dalle vigenti norme UNI. Devono inoltre essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

p) Il Gestore dello stabilimento, in caso di modifica dell'impianto autorizzato, è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

q) In caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati il gestore dovrà riconsegnare alla Provincia l'autorizzazione e dovrà comunicare per iscritto alla Provincia, alla Sezione Provinciale dell'ARPA Lazio ed al Comune di Anagni (FR) la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi, secondo le modalità previste dalla Legge.

Punto 2) - Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia (ART. 124 TUA)

a) **Lo scarico** delle acque di prima pioggia depurate, campionabili nei pozzetti S01 per la zona A e S05 per la zona B, **devono rispettare i limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo Allegato 5**.

b) Non devono essere aperti nuovi scarichi senza preventiva autorizzazione della Provincia di Frosinone.

c) non attivare linee di by-pass che alterino la configurazione delle reti di intercettazione e convogliamento dei reflui come riportata nell'elaborato grafico allegato alla presente;

d) i valori limite di emissione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

e) permettere l'accesso all'interno dell'insediamento ai tecnici preposti al controllo della qualità degli scarichi;

f) assicurare l'individuazione, mediante idonea segnaletica, del pozzetto di prelievo e campionamento ("S01" per la prima pioggia e "S02" per la seconda pioggia relativamente all'impianto a servizio della "zona A", "S05" per la prima pioggia e "S08" per la seconda pioggia relativamente all'impianto a servizio della "zona B") e garantirne l'accessibilità, l'ispezionabilità ed il buono stato di manutenzione;

g) mantenere in buono stato di efficienza e manutenzione, gli impianti di depurazione, le reti di raccolta e di convogliamento delle diverse tipologie di acque (pozzetti, caditoie, griglie, ecc) ed i sistemi di sicurezza e/o controllo adottati;

h) curare la pulizia delle superfici scolanti così da ridurre il rischio di inquinamento delle acque meteoriche ricadenti su di esse;
i) prevedere interventi di manutenzione delle opere che risultano soggette a deterioramento, in particolare pavimentazioni, impermeabilizzazioni, reti fognarie. Curare che le tubazioni recapitanti il refluo all'impianto non siano occluse, al fine di garantire un regolare flusso del refluo evitando perdite e sversamenti;
j) provvedere, almeno una volta all'anno, o con frequenza maggiore dove necessario, allo smaltimento dei fanghi residuati dal processo di depurazione nel rispetto della normativa vigente e, in generale, non trattare presso l'impianto i rifiuti prodotti;
k) garantire che il sistema di raccolta delle acque consenta il convogliamento soltanto delle acque da inviare al trattamento depurativo, con esclusione di eventuali promiscuità con le acque meteoriche non soggette al trattamento, ivi compreso quelle provenienti dalla strada;
l) assicurare che il piazzale soggetto al dilavamento delle acque meteoriche dotato di idonee pendenze e di superficie impermeabile garantisca una raccolta uniforme delle acque sull'intera superficie scolante e risulti opportunamente confinato;
m) riportare su apposito registro (Registro di Impianto e Manutenzione), da conservare presso lo stabilimento, i dati quali-quantitativi delle acque reflue e dei fanghi trattati, i dati di funzionamento delle sezioni degli impianti di depurazione, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, gli eventi meteorici, le ore di funzionamento della pompa di sollevamento delle a.m.p.p., ecc.;
n) comunicare, tempestivamente, a questo Ente, all'Arpa Lazio – Sezione di Frosinone (in seguito, Arpa), al Comune e all'A.S.L., eventuali anomalie di funzionamento negli impianti di depurazione e/o inconvenienti/incidenti interessanti le reti di raccolta e convogliamento delle acque reflue che influiscono sulla salvaguardia dell'ambiente. Di tale comunicazione dovrà essere conservata copia presso l'impianto di depurazione;
o) comunicare a questo Ente qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti con la documentazione in atti, nonché eventuali provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria;
p) predisporre un piano di intervento atto a contenere danni ambientali potenzialmente derivanti da accidentali sversamenti al suolo di sostanze pericolose (es. oli/combustibili dei mezzi utilizzati);
q) accertare che i pozzetti scolmatore garantiscano la corretta attivazione della linea di prima pioggia e seconda pioggia;
r) il bacino di accumulo delle a.m.p.p. dovrà essere tarato secondo il volume utile totale pari a "14,63 mc" per l'impianto a servizio della "zona A" e secondo il volume utile totale pari a "15,22 mc" per l'impianto a servizio della "zona B" come previsto dall'art. 30 delle nuove Norme Tecniche di Attuazione del PTAR e dal punto 5 del Supplemento Tecnico di cui alla DGR 291/2011 e dovrà essere svuotato entro 48 ore dall'evento piovoso come definito dalla vigente normativa mediante idonea stazione di sollevamento delle a.m.p.p.;
s) il sistema PLC dovrà prevedere una corretta logica di funzionamento al fine di consentire il corretto riempimento/svuotamento delle vasche di accumulo delle a.m.p.p. al verificarsi dell'evento piovoso e dovrà disciplinare anche il numero delle ore di funzionamento della pompa di sollevamento installata nel bacino di accumulo delle a.m.p.p.;
t) evitare, nel caso di piogge di eccezionale intensità e durata, che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici dei piazzali possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua sede stradale;
u) osservare un programma di manutenzione e controllo dell'impianto di trattamento dei reflui, (Piano di gestione e manutenzione). Conservare, presso l'insediamento a disposizione degli organi di controllo, un registro degli interventi (Registro di Impianto e Manutenzione") con annotazione della data, tipo di controllo, firma dell'operatore che lo ha eseguito;

v) osservare un programma di autocontrollo dei valori limite di emissione. I prelievi e le analisi, per la caratterizzazione delle acque, dovranno essere eseguiti a norma di legge, nel rispetto di metodologie ufficiali approvate da Enti di normazione, da un laboratorio accreditato. I verbali di prova dovranno essere sottoscritti dal direttore del laboratorio e contenere una formale attestazione di conformità/non conformità ai limiti di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 con il divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 . Il campionamento dovrà essere eseguito ai pozzetti "S01" ed "S05" per la prima pioggia, con cadenza regolare di almeno n. 2 campionamenti/anno, ed ai pozzetto "S02" ed "S08" per la seconda pioggia con cadenza regolare di almeno n. 1 campionamenti/anno. I certificati di prova e i relativi verbali di prelievo devono essere tenuti presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo e trasmessi a questo Ente e ad Arpa Frosinone;

w) trasmettere, entro 3 mesi dal rilascio dell'AUA e in seguito entro i 3 mesi precedenti la scadenza del 5°, 10° e 15° anno, la prenotazione delle analisi di controllo delle acque reflue, per la verifica della conformità dello scarico. Le analisi di caratterizzazione dei reflui devono essere richieste, a spese e a cura del Gestore, all'Arpa;
x) trasmettere a questo Ente, con cadenza triennale, la dichiarazione attestante l'invarianza dello stato di fatto autorizzato, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dalla Gestore e da un tecnico abilitato.

Punto 3)
SI DISPONE

a) l'invio al SUAP del Comune di Anagni, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, del presente provvedimento e dei seguenti elaborati tecnici, quali parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione:
    - Planimetria generale emissioni in atmosfera (File denominato: *001.06.-EG.03-Planimetria-gen-emissioni-Rev.1.pdf)* acquisita al protocollo n. 14290 del 19.04.2024:
    - Planimetria emissioni in atmosfera (File denominato: *001.07.-EG.04-Planimetriaprospetti-e-sezioni-Punti-di-emissione-Rev.2.1.pdf)* acquisita al protocollo n. 14290 del 19.04.2024:
    - Iscrizione al Registro Provinciale – Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ex art. 216, co. 3. del TUA n. 11/A.216.FR del 19.03.2018, complessiva di planimetria allegata;
    - dichiarazione sostitutiva *(*File denominato: *12.-Modello-di-autodichiarazione-sostanze-pericolose.pdf)* acquisita al prot. n. 14289 del 19/04/2024
    - modello Istanza di AUA *(*File denominato: *AC-3.-Mod.-unif.-istanza-A.U.A-COMPILATO.pdf)acquisita agli atti da questo Ente con Prot. n. 22774 del 25/06/2025*
    - relazione idrogeologica *(*File denominato: *AC-2.-Rel.-idr.-2017.pdf) acquisita agli atti da questo Ente con Prot. n. 22774 del 25/06/2025;*
    - *elaborato grafico (*File denominato: *AC-5.-EG.02-Scarichi-acque-Rev.3.pdf) acquisita agli atti da questo Ente con Prot. n. 22775 del 25/06/2025;*
    - *dichiarazione sostitutiva (*File denominato:*AC-1.-Dich.-Ass.-Rev.3.pdf), attestante L'impossibilità tecnica all'allaccio alla rete fognaria pubblica e/o consortile e l'impossibilità di scaricare in corpo idrico superficiale le acque di prima pioggia, acquisita agli atti da questo Ente con Prot. n. 22790 del 25/06/2025*
    - *relazione tecnica (file AC-4.-Rel.-gen.-R3.1.pdf) acquisita agli atti da questo Ente con Prot. n. 22790 del 25/06/2025;*
    - *dichiarazione sostitutiva (*File denominato: *AC-DICHIARAZIONESOSTITUTIVAATTONOTORIOcosmo2026firmata.pdf.p7m), attestante che la Relazione Idrogeologica di cui sopra datata Novembre 2017 mantiene la propria validità non essendo variate in misura significativa le condizioni idrogeologiche dell'area e dei terreni interessati dagli smaltimenti previsti ed in essa specificati, acquisita agli atti da questo Ente con Prot. n. 4566 del 06/02/2026;*
    - *nulla osta realizzazione condotta di subirrigazione (*File denominato: *AC-6.-Nulla-osta-sub..pdf) acquisita agli atti al prot. n. 22790 del 25/06/2025*
    - *dichiarazione sostitutiva (*File denominato: *AC-8-9.-Dich.-Ass.-Pag.4.pdf), attestante che Lo stabilimento, di cui alla pratica precedentemente indicata, non produce acque reflue di tipo industriale e Le acque di seconda pioggia non saranno soggette a trattamento depurativo, acquista al prot. n. 22790 del 25/06/2025*
    - *dichiarazione sostitutiva (*File denominato: *AC-10.-Dich.-finale.pdf), acquista al prot. n. 22790 del 25/06/202522790 del 25/06/2025.*

b) l'invio del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza di Servizi ID N. 3-2025-AUA713BIS;
c) che il presente provvedimento sostituisce, per i medesimi titoli e a decorrere dal rilascio del provvedimento conclusivo di A.U.A. da parte del SUAP, le autorizzazioni e iscrizioni ambientali provinciali precedenti;
d) che il SUAP trasmetta il provvedimento conclusivo di A.U.A. alla Provincia di Frosinone, ad ARPA Lazio - sede di Frosinone, alla A.S.L. di Frosinone - S.I.S.P. territorialmente competente e agli ulteriori soggetti coinvolti;
e) che il Gestore custodisca presso lo stabilimento il provvedimento e i relativi allegati, rendendoli disponibili agli incaricati del controllo, e custodisca la documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo;
f) che le comunicazioni relative all'adempimento delle prescrizioni provinciali siano trasmesse dal Gestore direttamente alla Provincia di Frosinone, senza intermediazione del SUAP;
g) di rinviare alla competenza del SUAP la possibilità di ricomprendere nel provvedimento conclusivo di rilascio dell'A.U.A. gli eventuali titoli di competenza comunale, compreso quello relativo all'impatto acustico.

Punto 4)
SI RAMMENTA che

a) l'A.U.A. ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013;
b) **l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013**, corredata dalla documentazione aggiornata;
c) l'Autorità competente può imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni anche prima della scadenza nei casi previsti dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013;
d) le modifiche dell'attività o dell'impianto devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
e) il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, come definita dall'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 59/2013, dovrà presentare una nuova domanda di A.U.A., ai sensi dell'art. 6 comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

Punto 5)
SI AVVERTE che

a) il Gestore deve fornire alle Autorità competenti l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni;
b) il presente atto viene adottato, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, art 124 e art. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; non costituisce, pertanto, presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono fatti salvi eventuali concessioni, autorizzazioni e nulla osta in materia: urbanistica, edilizia,idraulica, igienico-ambientale, sismica, paesaggistica, archeologica, acustica, ecc.;
c) il Gestore dovrà sottoporsi a tutte le ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie adottare per effetto dell'emanazione di Leggi e regolamenti. Per tutto quanto non previsto nel punto 1-2-3 del presente atto s'intende richiamata la normativa vigente in materia;
d) la mancata osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni autorizzative, nonché quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
e) secondo quanto disposto dal DPR 445/00, art. 73, il soggetto che ha adottato il presente atto è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di ricevimento.

La presente determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso l'Albo pretorio informatico dell'Ente ai sensi dell'art. 32, comma 5 delle Legge 18-06-2009 n. 69,
come modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30-12-2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26- 02-2010 n. 25.

Frosinone, 28/09/2026

Documento firmato digitalmente da

DI LEGGE IVAN